


Nel corso del 2008, sono stati comunicati al Governo italiano 72 nuovi casi, di cui 17 in materia di diritto al rispetto della proprietà ed i rimanenti, prevalentemente, in materia di eccessiva durata delle procedure giudiziarie, anche sotto il profilo dell'incidenza che tale durata ha nella limitazione dei diritti tutelati dalla Convenzione europea (il totale dei casi comunicati ai Governi di tutti i 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa ammonta invece a 4.416).

Come si rileva dalla figura 4, il confronto con il dato relativo all'anno 2007, che vedeva l'Italia collocata al 7° posto dopo la Polonia e la Repubblica Ceca, entrambe attestate al 5° posto, evidenzia il *trend* negativo della posizione italiana (ora al 5° posto per maggior numero dei ricorsi pendenti), con un incremento del 44,83% rispetto al 2007.

AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI: POSIZIONE DEI PRINCIPALI PAESI  
NEGLI ANNI 2007 - 2008

Figura 4




Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

Le sentenze emesse nei confronti dell'Italia, nell'anno 2008, sono state 82 (in documenti n. 1), con un'incidenza del 5,3% rispetto al totale delle sentenze pronunciate nei confronti di tutti i 47 paesi del Consiglio d'Europa pari a 1.543.

Nella comparazione tra Stati, l'Italia mantiene la propria posizione rispetto al 2007, confermando il sesto posto in rapporto al numero complessivo delle sentenze pronunciate, ma perde una posizione per numero di sentenze con almeno una violazione, andandosi a collocare al settimo posto, a fronte dell'ottava posizione raggiunta l'anno precedente (figura 5).

CONFRONTO TRA I PRIMI 10 PAESI PER SENTENZE COMPLESSIVE  
E PER SENTENZE DI CONDANNA PER ALMENO UNA VIOLAZIONE

Figura 5




Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

Il grafico di cui alla figura 6 rappresenta l'andamento degli ultimi sei anni delle sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia, in rapporto al totale delle sentenze pronunciate dalla Corte.

ANDAMENTO DELLE SENTENZE PRONUNCIATE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA  
NEL PERIODO 2003-2008

Figura 6



Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

La tipologia delle pronunce emesse nel 2008 è riportata graficamente nella figura 7. Delle 82 sentenze pronunciate, 2 sentenze hanno accertato la non violazione della Convenzione, 5 sentenze hanno stabilito solamente il *quantum* risarcitorio riferito a condanne pronunciate in anni precedenti, 3 hanno disposto la cancellazione delle cause dal ruolo per regolamento amichevole e le rimanenti 72 hanno accertato almeno una violazione, unitamente all'equa soddisfazione: tale numero colloca l'Italia alle spalle di Turchia (257), Russia (233), Romania (189), Polonia (129) e Ucraina (110); n. 458 sono state invece le decisioni di irricevibilità di ricorsi presentati contro l'Italia nel 2008.

TIPOLOGIA DELLE PRONUNCE EMESSE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA NEL 2008




Figura 7

Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

### 2.1. Analisi per tipologia di violazione

La scomposizione del dato relativo alle sentenze che hanno accertato casi di violazione da parte italiana, sotto il profilo della tipologia di violazione (figura 8), evidenzia le pronunce in materia di violazione del diritto ad un equo processo che, per la considerevole dimensione quantitativa, costituiscono il 62% del numero complessivo delle infrazioni.

Con un netto scarto rispetto alla precedente fattispecie, si riscontra un indicatore rilevante (14%) in tema di rispetto della vita privata e familiare, quindi in materia di rispetto della proprietà (9,2%) e di diritto ad un ricorso effettivo (8,46%).

ANALISI DELLE SENTENZE RELATIVE AL 2007 PER TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI




Figura 8


Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

### 2.1.1. L'eccessiva durata delle procedure giudiziarie

Nell'ambito delle infrazioni accertate all'articolo 6 della Convenzione, la maggior parte riguarda l'eccessiva durata delle procedure giudiziarie, civili, penali ed amministrative, ben 47 (figura 9). È evidente, quindi, che l'eccessiva durata delle procedure giudiziarie, intervenendo direttamente o indirettamente nell'oggetto dei ricorsi presentati dinanzi alla Corte, costituisce la causa principale delle constatazioni di violazione nei confronti dell'Italia.

INCIDENZA DEL FENOMENO DELL'ECESSIVA DURATA DELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE  
NELLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

Figura 9



Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

La lettura dei dati relativi alla tipologia di violazione non va separata dal dato generale dell'incremento dei nuovi ricorsi riscontrato nell'anno 2008. Una visione congiunta, infatti, porta ad interpretare in maniera più obiettiva quello che potrebbe sembrare un mero e generalizzato incremento del contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo, avulso dalla tipologia del fenomeno delle lungaggini processuali, che costituisce uno dei punti di debolezza più rilevante del sistema giudiziario italiano, tale da continuare ad aggravare l'esposizione dell'Italia a livello europeo, sia per quanto riguarda il numero delle violazioni accertate dalla Corte europea sia per quanto attiene all'immagine nei confronti delle altre istituzioni europee.

Anche l'occupazione acquisitiva è un fenomeno che a suo tempo trovò proprio nell'esorbitante durata processuale uno, se non il principale, dei suoi fattori causali, così come l'eccessiva durata processuale ha talvolta costituito persino la causa della violazione del diritto al rispetto della vita familiare (violazione dell'articolo 8 della Convenzione, dunque, e non dell'articolo 6, come nel caso *Errico* deciso con sentenza del 24 febbraio 2009).

In questa ottica, allo scopo di consentire una riduzione dei tempi di svolgimento dei processi, particolare rilievo va riconosciuto alle iniziative di carattere generale e legislative attuate a livello interno nelle materie del processo civile, del processo penale e delle procedure concorsuali che formano oggetto di adeguata analisi nel capitolo III.

### 2.1.2. La violazione del diritto di proprietà


Le condanne per violazione del diritto alla proprietà privata mantengono l'incidenza già riscontrata nel 2007, con 8 sentenze complessive, 7 delle quali in materia di espropriazione per pubblica utilità e 1 acclarante la violazione del diritto in esame per il danno derivato dal ritardo nell'erogazione di somme riconosciute spettanti dall'autorità giudiziaria (si trattava di un giudizio Pinto).

La materia dell'espropriazione indiretta ha formato oggetto anche di 5 pronunce di quantificazione del danno e di 3 pronunce di cancellazione delle cause dal ruolo per intervenuto accordo amichevole. Una decisione di radiazione dal ruolo per regolamento amichevole si è inoltre avuta per il caso *Uguccione c. Italia* (ricorso n. 37408/03). Tale decisione, assunta prima che intervenisse la pronuncia di merito da parte della Corte, è sottratta dal controllo di esecuzione del Comitato dei Ministri e dal computo delle pronunce da ascrivere a carico dell'Italia.

La figura 10 mostra l'incidenza del fenomeno espropriativo, censurato dalla Corte, nell'ambito delle sentenze in materia di violazione del diritto al rispetto della proprietà.

RIPARTIZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, PROTOCOLLO 1

Figura 10




Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Contenzioso

La rappresentazione grafica di cui alla figura 11 individua le aree geografiche interessate dal fenomeno espropriativo, evidenziando, come negli anni precedenti, la rilevanza in alcune regioni del Sud, degli atti o dei comportamenti illegittimi posti in essere, prevalentemente, da autorità pubbliche locali.

## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE SENTENZE RELATIVE ALLE ESPROPRIAZIONI

Figura 11



Fonte: Corte Europea dei Diritti dell'uomo; elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

### 3. TEMI SENSIBILI

#### 3.1. L'occupazione acquisitiva

Nella relazione 2007 (cap. IV, par. 3.1.1) si era espressa cautela in merito all'effettiva capacità degli interventi del legislatore italiano, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, di condurre alla chiusura di tutti i casi pendenti dinanzi alla Corte europea in materia espropriativa. Permane, infatti, alta l'attenzione della Corte europea sulla problematica risarcitoria (equa soddisfazione) in caso di occupazione acquisitiva (espropriazione indiretta, secondo la terminologia della Corte europea).

Occorre ricordare che, per quanto riguarda il profilo in esame, la Corte distingue tra espropriazione regolare ed espropriazione indiretta. Nel primo caso, l'equa soddisfazione è pari alla differenza tra il valore venale del bene espropriato, deducibile dalla perizia redatta nel procedimento interno e maggiorato di rivalutazione ed interessi, e l'indennizzo ridotto liquidato in sede nazionale. Nel caso invece dell'espropriazione indiretta la Corte, fino alla sentenza *Guiso Gallisay* del 21 ottobre 2008<sup>5</sup>, ha solitamente distinto due ipotesi: 1) il caso in cui il ricorrente si sia limitato a chiedere, a titolo di danno materiale, la differenza tra il valore venale del bene, rivalutato, e la somma minore corrisposta in sede nazionale. In questo caso, per il principio della domanda, la Corte si limita a corrispondere tale differenza (lo stesso criterio è utilizzato per calcolare la somma-base per il regolamento amichevole); 2) diversamente dalla prima ipotesi, il caso in cui la Corte tende a riconoscere al ricorrente il diritto a vedersi assegnata un'equa soddisfazione che, conformemente a quanto preveda una apposita perizia, rifletta: a) il valore attuale del bene espropriato; b) il plus-valore apportato dall'esistenza dell'opera pubblica sul fondo in questione (anche sotto forma di costo di costruzione dell'opera); c) i danni materiali e morali.

<sup>5</sup> Ricorso n. 58850/00 – *Guiso Gallisay c. Italia*.